



Al Capo Divisione Risorse
Dott. Antonino Dorrello

Alla Direzione Centrale Risorse Umane
Dott.ssa Laura Caggegi

Alla Direzione Centrale *Audit*
Dott. Stefano Veraldi

e, p.c. All' Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Ornella Oliveri

Alla Direzione Regionale della Campania
Dott.ssa Claudia Cimino

Alla Direzione Regionale del Lazio
Dott.ssa Ersilia Strumolo

Oggetto: Segnalazione irregolare individuazione del "Responsabile di firma delle comunicazioni di notizia di reato" nelle strutture dell'Agenzia Entrate. Gravi irregolarità organizzative nelle Direzioni Regionali della Campania e del Lazio.

Gentili Direttrici e Direttori,

la Scrivente O.S., con spirito di collaborazione con codesta Agenzia e con la primaria finalità tutoria delle colleghe e dei colleghi interessati dalla problematica in oggetto, ha sollecitato le Direzioni Regionali della Campania e del Lazio a rivedere e/o dare riscontro alle nostre segnalazioni relative alle errate disposizioni di servizio inerenti l'individuazione del Responsabile di firma delle comunicazioni/informative di notizia di reato adottate nelle dipendenti direzioni provinciali.

In particolare, con note del 20 febbraio 2023 alla D.P. Napoli II, del 7 marzo 2023 alla D.R. Campania e del 14 marzo 2023 alla D.R. Lazio e relative direzioni provinciali **(all.1)**, la Scrivente **UILPA ha segnalato la generalizzata e non condivisibile attribuzione della responsabilità di firma delle denunce penali in capo ai funzionari istruttori, nell'ambito delle attività di accertamento anziché essere attribuita al "Responsabile di firma" dell'atto accertativo.** In particolare, veniva rappresentato come tale organizzazione degli uffici risultava in palese contrasto con le istruzioni operative previste dalla Circ. n. 154/2000 del Ministero delle Finanze¹, laddove, al punto 7, è chiaramente riportato: "... È da ritenere che, in ragione della ripartizione di attribuzioni all'interno degli uffici dell'amministrazione finanziaria, l'obbligo di denuncia e, di conseguenza, le responsabilità penali connesse alla sua eventuale omissione incombono sui funzionari delegati alla firma degli atti impositivi".

Nei casi segnalati da UILPA emerge la non corretta attribuzione della responsabilità che grava indebitamente sui funzionari istruttori, non titolari di delega di firma dell'atto tributario, anche in ordine alla corretta individuazione e qualificazione della fattispecie rilevante ai fini penali (che, peraltro, potrebbe non essere condivisa dal titolare di firma dell'atto). La non corretta attribuzione comporta che le Colleghe e i Colleghi si assumano responsabilità non proprie di natura anche penale, esponendoli, peraltro, a possibili controdenunce da parte dei soggetti, in ipotesi, autori di reato e ponendo a rischio lo stesso esito della denuncia.

¹ Circ. n.154 del 4.8.2000 dell'ex Ministero delle Finanze con cui furono illustrate le principali novità derivanti dall'introduzione del d.l.vo n. 74/2000 in materia di reati tributari tutt'oggi coerentemente applicabile.

L'irregolarità organizzativa, inoltre, risulta essere in netta antitesi con le soluzioni organizzative adottate nell'ambito di molte altre direzioni regionali dell'Agenzia tra cui si richiama, in termini positivi, la D.R. Marche che già nel 2017, a seguito di nostra analoga segnalazione, aveva opportunamente provveduto ad emanare disposizioni di servizio coerenti con quanto previsto nella citata circolare e sostenuto dalla UILPA [\(all.2\)](#).

Malgrado le puntuali segnalazioni, le citate Direzioni Regionali Campania e Lazio, non solo non hanno fornito opportuno riscontro ma persistono nel mantenere, a nostro giudizio, l'illegittima organizzazione degli uffici sulla delicatissima questione.

La circostanza appare ancor più grave alla luce della palese non uniformità organizzativa che codesta Agenzia adotta sul territorio nazionale come se gli obblighi normativi, la legittimità organizzativa, l'attribuzione delle responsabilità fossero nella disponibilità amministrativa del singolo dirigente secondo "comodità" organizzativa.

È evidente che la non corretta organizzazione determina l'illegittimo spostamento delle responsabilità amministrative e penali a carico di soggetti diversi da quelli normativamente deputati e una **non** uniformità sul territorio nazionale che, in questa delicata materia, vede addirittura l'ulteriore "interpretazione" recentemente adottata dalla D.R. Molise con la nota prot. n.2650 del 8.3.2023 [\(all.3\)](#). Quest'ultima, sebbene abbia uniformato la precedente prassi organizzativa in Molise ha, di fatto, adottato una terza ipotesi su cui la Scrivente nutre seppur parziale perplessità per il permanere del coinvolgimento diretto del funzionario istruttore come "Co-firmatario" della N.d.R. unitamente all'effettivo responsabile "titolare di firma dell'atto". Senz'altro è, però, da apprezzare, il tentativo della D.R. Molise di dare idonea soluzione cercando di salvaguardare la funzionalità degli Uffici e, per quanto è di nostra conoscenza, per l'aver chiesto a livello centrale dell'Agenzia che fosse assunto un indirizzo univoco a livello nazionale. Circostanza, quest'ultima, che UILPA non può che condividere e sollecitare con la presente.

È, pertanto, da evidenziare, come a suo tempo riassunto dalla pertinente nota della D.R. Marche prot. n. 20148/2017, sulla scorta delle norme e prassi richiamate², **che possa affermarsi che nel caso in cui il fatto costituente reato derivi dalla rideterminazione del reddito o del volume d'affari (o, in generale, dalla rideterminazione della base imponibile e/o dell'imposta dovuta), il soggetto onerato alla sottoscrizione della N.d.R. è il titolare dell'ufficio (di norma il Direttore Provinciale) ovvero il soggetto che sottoscrive l'atto di accertamento su delega del titolare dell'ufficio, allorquando l'accertamento si basa sull'istruttoria svolta in ufficio (c.d. accertamento "a tavolino"), ovvero senza attivare una verifica o un accesso presso la sede e/o abitazione del contribuente. Nel caso ipotizzato, il funzionario istruttore, assegnatario del fascicolo, avrà cura solo di predisporre l'informativa di N.d.R. (utilizzando, se esistenti, i modelli approvati dal Direttore Provinciale) e la presenta al soggetto che ha il potere di firma dell'atto di accertamento (Direttore Provinciale o al delegato) per la relativa sottoscrizione.**

Tanto premesso e stante la grave criticità rappresentata, si invitano il Capo Divisione e la Direttrice delle Risorse Umane ad adoperarsi tempestivamente nel coinvolgere le deputate strutture di coordinamento dell'Agenzia affinché siano rimosse le descritte illegittimità organizzative e giuridiche dando uniformità in materia di individuazione del responsabile della N.d.R..

La presente è indirizzata anche alla D.C. *Audit* affinché valuti le ipotesi di illegittimità organizzativa e le omissioni che hanno determinato il persistere di tali gravi criticità e difformità sul territorio nazionale nonché in merito alle indebite pressioni createsi sui funzionari che non avrebbero dovuto (e voluto) assumere la responsabilità dell'obbligo di sottoscrizione della notizia di reato.

In attesa di riscontro ai temi esposti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 19 ottobre 2023

*Il Coordinatore Generale UILPA Entrate
Renato Cavallaro*

² Da evidenziare: art. 331 c.p.p.; art. 51 DPR 633/1972; art. 31 DPR 600/1973; art. 53 bis DPR 131/1986 nonché la prassi Ris. n. 1440 del 9/11/1989; Circ. n. 196 del 15/7/1995; Circ. n.154 del 4/8/2000; Nota prot. 36709 del 9/3/2017 della Direzione Centrale Accertamento.